

RISPARMIO & FUTURO

Fiuggi 15-16 dicembre 2022: XX Sessione Programmatica CNCU



Sede Nazionale ADUSBEF APS, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXV– N° 1 - 1° Gennaio 2023

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma
La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.

RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS APS

**TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA
DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE**

Anno XXXV – N° 01 – gennaio 2023

Periodico d'informazione

Direttore Responsabile Sen. Dott. Elio Lannutti, Presidente Onorario di ADUSBEF APS ETS

Amministrazione, Redazione: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA

Stampa: Corso porta Luce n. 20, 73013, Galatina (LE)

Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988

Abbonamenti: Ordinario € 23 euro; Sostenitore € 100 e oltre.

Versamenti su conto corrente postale IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad ADUSBEF APS.

Redazione: Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Federico Novelli - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Daniele Imbò - Olga Tanza - Vincenzo Laudadio.

Corrispondenti: Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (VI); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); **Lorenzo De Cesaris (GR)**; Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (RM); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzoni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE) Jessica Cosseta (CU);

Sommario del n° 01 – GENNAIO 2023

LA C.D TRUFFA BOXING QUALE MODALITA' PERSUASIVA NELL'ATTACCO PHISHING	03
La Disciplina della Centrale Rischi	05
CREDITI DETERIORATI (NPL) E ONERE PROBATORIO	16
ATTIVITA' ADUSBEF APS NAZIONALE nel novembre 2022	19
NOTIZIE ADUSBEF APS E FINANZIAMENTI	20

LA C.D. TRUFFA BOXING QUALE MODALITA' PERSUASIVA NELL'ATTACCO PHISHING

Può accadere che durante la fase di invio di uno strumento di pagamento al legittimo destinatario il medesimo sia intercettato da malfattori che, in un secondo momento, attraverso l'impiego di ulteriori tecniche di social engineering riescano con esso a compiere operazioni fraudolente.

È questa la c.d. *frode del boxing*, capace di porre lo strumento di pagamento così acquisito nella effettiva disponibilità dell'hacker unitamente alle informazioni sull'utente cui è destinato presenti nel plico di invio.

Tali informazioni, una volta esibite nel successivo contatto con la vittima, indurranno la vittima a cedere ulteriori dati senza dubitare della veridicità del contatto.

Non vi sono dubbi, infatti, che il materiale possesso di una carta di pagamento permetta all'attaccante la creazione di un più accurato scenario di truffa, coerente e maggiormente credibile per la vittima, all'interno del quale le informazioni così ottenute sul cliente insieme al pan della carta permetteranno all'hacker una più efficace impersonificazione dell'intermediario.

Non vi è dubbio, infatti, che il successo di una frode informatica è dovuto in larga parte alla costruzione di un c.d. pretesto capace di generare fiducia nel soggetto colpito e impedire che in esso possano insorgere dubbi su quanto stia accadendo e gli venga comunicato.

Sotto il profilo esecutivo, l'attacco in esame, se unito a ulteriori tecniche di ingegneria sociale, avrà come effetto quello di trasformare un semplice attacco di *deceptive phishing*, basato sull'invio a ignoti destinatari di comunicazioni apparentemente provenienti da enti attendibili al fine di ottenere la cessione di dati, in un più complesso attacco di *spear phishing*, caratterizzato da una più accurata conoscenza della vittima e, quindi, una costruzione della frode non più causale ma anzi mirata e quindi più ingannevole.

Nella prassi, infatti, l'attacco *boxing* dopo l'acquisizione da parte dell'hacker dello strumento di pagamento, prosegue con un successivo contatto con il destinatario dello stesso, utile a ottenere le credenziali per la sua attivazione attraverso l'accesso al servizio di home banking.

Tale contatto è spesso eseguito con tecniche di spoofing, cui fanno da ulteriore rinforzo l'impiego anche di vishing (phishing telefonico) spesso anch'esso eseguito con metodiche di spoofing (c.d. *Caller Id spoofing*).

L'attaccante, infatti, attraverso l'invio di un messaggio con mittente camuffato (sms spoofing) comunicherà alla vittima la necessità di attivare la carta in fase di rinnovo con non meglio precisate modalità on line. A tale scopo, spesso, viene inviato un ulteriore sms contenente nel corpo di testo l'indicazione di un pin (falso) attivabile con procedure on line.

Questo ulteriore messaggio ha il solo scopo di rendere credibile la narrazione dell'hacker sulla attivabilità della carta con modalità on line.

L'SMS artefatto ricevuto inizialmente dalla vittima contiene al suo interno un link che invece servirà, una volta cliccato dal destinatario alla cessione da parte di quest'ultimo di dati di accesso al conto su di una *fake page*, dal quale l'hacker procederà l'attivazione della carta sottratta ed al suo successivo impiego.

È utile, nel merito, comprendere l'evidente maggiore qualità dell'attacco informatico generata dai dati raccolti attraverso la sottrazione dello strumento di pagamento con tecniche di boxing, poiché i dati così raccolti una volta comunicati al cliente nel successivo contatto lo renderanno assolutamente certo di essere al cospetto del proprio intermediario e di stare cooperando ad una azione nel suo interesse.

Un aspetto, quello descritto, che non solo permette l'esecuzione di un più efficace attacco di *spear phishing*, nei termini esaminati, ma soprattutto facilita la trasmissione di dati da parte della vittima,

così come affermato da una recente decisione dell'Arbitro Bancario.

Circostanza che rileva non solo sotto il profilo della valutazione di eventuali profili di colpa grave nella condotta della vittima, ma anche sotto quello delle carenze organizzative dell'intermediario per quanto attiene alla sicurezza dell'invio dello strumento di pagamento al cliente.

L'articolo 8 del D.Lgs. 11/2010 al comma secondo, infatti, pone a carico all'intermediario i potenziali rischi legati alla spedizione di uno strumento di pagamento e delle relative credenziali personalizzate, con l'effetto di mettere in evidenza nella frode del c.d. boxing una mancata adozione di presidi di sicurezza idonea per ciò che attiene alla spedizione dello strumento di pagamento.

Una cautela che deve essere letta nel più ampio onere di diligenza prescritto a carico dell'intermediario nella prestazione di servizi di pagamento e che ha come parametro di riferimento quello dell'accorto banchiere.

Dall'analisi che precede la truffa del boxing palesa non solo la propria attitudine a colpire efficacemente la sicurezza della fase di invio dello strumento di pagamento, ma anche di integrarsi in un più completo attacco phishing e permettere così l'attivazione della carta inizialmente sottratta e con essa l'esecuzione di operazioni fraudolente.

La capacità della truffa del boxing di fornire elementi sui quali costruire un successivo *phishing attack* deve essere quindi particolarmente valorizzata in quanto in tale successiva fase, eseguita come detto con tecniche di spoofing, si avrà una maggiore qualità delle tecniche impiegate resa possibile dalla *collection* di dati così acquisita.

Un aspetto che rileva soprattutto sotto il profilo della possibilità di rimborso delle operazioni fraudolente così eseguite in danno alla vittima, in quanto agli oneri di diligenza posti a carico dell'intermediario dall'articolo 8 del D.lgs 11/2010 si aggiungono anche quelli probatori del successivo articolo 10.

Ed invero la richiamata giurisprudenza dell'Arbitro Bancario attribuisce in tali casi un concorso di colpa prevalente a carico dell'intermediario rispetto a quello attribuito all'utente per aver ceduto le proprie credenziali di accesso in tale contesto, proprio in considerazione delle carenze organizzative in fase di invio della carta e del più complesso attacco *phishing* che ne è seguito.

L'elemento che però sembra non essere valorizzato è quello relativo ad una incolpevole cessione di dati da parte dell'utente all'interno di un attacco informatico che lo stesso Arbitro ha valutato come più sofisticato rispetto al comune phishing.

Se così è, infatti, non si è in presenza di una colpevole credulità della vittima caduta ingenuamente in uno schema di frode ormai notorio, bensì in più sofisticato attacco in cui si impiegano sinergicamente più tecniche di ingegneria sociale (*caller id spoofing* e *sms spoofing*) che muovono dal materiale possesso di dati “autentici” della vittima, intercettati dal malfattore attraverso la captazione della comunicazione inviata al cliente contenente la propria carta.

In conclusione, la collocazione di un attacco boxing all'interno di un attacco phishing genera senza dubbio un notevole aggravamento della capacità decettiva dell'attacco che ne segue, quale elemento idoneo ad attribuire una maggiore coerenza e una veridicità “potenziata” alle tecniche di social engineering utilizzate dal malfattore nel successivo contatto con il soggetto target.

Elemento che dovrà trovare idonea valorizzazione non solo sotto il profilo della violazione dei presidi di sicurezza legati all'invio dello strumento di pagamento ex art. 8 D.Lgs. 11/2010 ma anche e soprattutto sotto il profilo della carenza di colpa grave della vittima per la cessione di dati in uno schema di frode non solo altamente ingannevole ma, soprattutto, in grado di ingenerare nel soggetto un incolpevole affidamento della vittima nello

scenario di frode all'interno del quale cede i propri dati.



*Avv. Francesco COCCHI
Delegato ADUSBEF APS APS Firenze*

La Disciplina della Centrale Rischì

Il presente contributo elenca le fonti che regolano struttura e funzioni della Centrale Rischì sia a livello legislativo che in relazione alla normativa regolamentare e amministrativa di rango secondario.

Le fonti normative e regolamentari della Centrale Rischì

- Testo Unico Bancario (d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385)
- Deliberazione del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio del 19 marzo 1994
- Provvedimento di Banca d'Italia del 10 agosto 1995
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 17 febbraio 2009
- Decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117
- Centrale dei Rischì. Istruzioni per gli Intermediari Creditizi. Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 (14° aggiornamento del 29 aprile 2011) - Decreto del Ministro

dell'Economia e delle Finanze dell' 11 luglio 2012, n. 663 - Centrale dei Rischì

- Vigilanza bancaria e finanziaria. Matrice dei Conti. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (5° Aggiornamento del 16 luglio 2013).

Alle predette fonti devono aggiungersi le linee guida in materia di requisiti patrimoniali delle banche recepite negli Accordi di Basilea e predisposte dagli enti regolatori del G 10 composto di undici Paesi più il Lussemburgo allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria (c.d. Comitato di Basilea).

La Normativa Primaria e Secondaria della Centrale Rischì

A1 Il Testo Unico Bancario

La Banca d'Italia, conformemente alle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:

- a) l'adeguatezza patrimoniale;
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c) le partecipazioni detenibili;
- d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- e) l'informativa da trasmettere al pubblico sulle sopra elencate materie.

Come stabilito dall'art. 125 (Banche Dati) i gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione Europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il Cicr, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.

Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.

I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati

siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.

I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.

La Deliberazione del CICR del 29 marzo 1994

Alla Banca d'Italia è affidato il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi. Le banche e gli altri intermediari finanziari sono tenuti, su richiesta della Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, a comunicare periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati.

La Banca d'Italia fornisce periodicamente a ogni soggetto tenuto a effettuare le sopra indicate comunicazioni la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti a nome di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati. Le società e gli enti menzionati possono richiedere alla Banca d'Italia che sia loro resa nota la posizione globale di rischio di nominativi censiti diversi da quelli da essi segnalati. Tali richieste possono essere avanzate per finalità connesse all'attività di assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni.

I dati personali censiti dalla centrale Rischi hanno carattere riservato. La Banca d'Italia e i soggetti sopra indicati possono comunicare a terzi le informazioni registrate a loro nome secondo la procedura indicata dalla Centrale dei rischi.

Il Decreto di Urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117

I gestori delle banche dati possono subordinare l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'unione Europea in condizioni non discriminatorie rispetto a quelli aventi sede o comunque insediati in Italia, alla comunicazione, da parte di questi ultimi, delle informazioni in loro

possesso sul consumatore per il quale è stata interrogata la banca dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 125 *octies* TUB, la Banca d'Italia stabilisce, per il caso in cui si sia verificato uno sconfinamento, il termine di invio al consumatore della comunicazione sullo sconfinamento, che non può superare il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di permanenza dello sconfinamento medesimo e le condizioni in presenza delle quali lo sconfinamento è da reputarsi consistente, tenuto conto dell'ammontare delle somme utilizzate o del complesso degli oneri che lo sconfinamento comporta a carico del consumatore.

Le Istruzioni per gli Intermediari Creditizi.

La Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991 (14° Aggiornamento del 29 aprile 2011) .

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia è disciplinato alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 marzo 1994 e dalle Istruzioni di Banca d'Italia emanate conformemente alla stessa.

La Centrale dei rischi è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia

Attraverso il servizio centralizzato dei rischi, Banca d'Italia fornisce agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito.

L'obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio.

Gli intermediari partecipanti comunicano a Banca d'Italia informazioni sulla loro clientela e ricevono, con la medesima periodicità con la quale sono raccolte,

informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio dei nominativi segnalati e dei soggetti a questi collegati. Essi ricevono, inoltre, informazioni aggregate riferite a categorie di clienti. Gli intermediari possono interrogare la Centrale dei rischi per chiedere informazioni su soggetti che non segnalano, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. Essi, inoltre, possono utilizzare le informazioni acquisite dalla Centrale dei Rischi per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela.

Le informazioni della Centrale dei rischi non hanno natura “certificativa”. Esse definiscono una situazione di indebitamento dei soggetti verso il sistema creditizio che potrebbe non coincidere con la loro posizione effettiva. È prevista infatti l'esclusione della partecipazione di alcune tipologie di intermediari e sono fissate soglie minime di censimento al di sotto delle quali gli intermediari partecipanti non devono segnalare.

Il servizio centralizzato dei rischi opera in un contesto di continua interazione con gli intermediari i quali, ad eccezione delle segnalazioni di importo di fine mese, devono trasmettere le informazioni ogniqualvolta si presenti l'esigenza segnaletica, senza alcuna cadenza prestabilita.

Gli intermediari ricevono, oltre alle informazioni specificamente richieste, ai flussi di ritorno mensili e alle informazioni sullo status della clientela, tutte le modifiche riguardanti i nominativi di loro interesse via via che le stesse vengono registrate negli archivi della Centrale dei rischi.

Essi sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ricevute e, in presenza di errori, a darne comunicazione, secondo le modalità previste. In assenza di rettifica si ritiene implicito, il consenso circa la correttezza dei dati registrati. Devono inoltre rispondere con la massima tempestività, dopo avere svolto le

opportune verifiche, a tutte le richieste di conferme di dati proposte su una determinata posizione anagrafica e/o di rischio

Gli intermediari, infatti, per le relazioni dirette che intrattengono con la clientela e per la connessa disponibilità di elementi documentali, sono i soli in grado di assicurare l'esattezza dei dati segnalati e di dirimere dubbi che possano sorgere in sede di acquisizione degli stessi.

I dati personali della Centrale dei rischi hanno carattere riservato. Gli intermediari partecipanti osservano l'obbligo di riservatezza nei confronti di qualsiasi persona estranea all'amministrazione dei rischi. È consentito il trasferimento dei dati tra gli intermediari facenti parte di un gruppo bancario, anche transnazionale, perché siano utilizzati per finalità connesse esclusivamente con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

Gli intermediari, su richiesta, devono rendere nota all'interessato la sua posizione di rischio, quale risulta dai flussi informativi ricevuti da Banca d'Italia. Ai sensi dell'art. 125 comma 2 TUB, tale informativa va comunque fornita al cliente consumatore la cui domanda di credito sia stata rifiutata sulla base di informazioni presenti nella Centrale dei rischi.

Banca d'Italia, sempre su richiesta dell'interessato, fornisce il dettaglio delle segnalazioni di rischio prodotte dai singoli intermediari.

Il corretto funzionamento della Centrale dei Rischi si fonda sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti.

Ciò considerato e avute altresì presenti le conseguenze, anche di ordine giuridico, che possono derivare da un'erronea registrazione dei dati, gli intermediari sono tenuti a una puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio e il rispetto dei termini segnaletici.

Gli intermediari devono ottemperare senza ritardo agli ordini dell'Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi (ad es. ordine di

cancellazione di una sofferenza) Anche nel caso in cui gli intermediari si avvalgano di centri di elaborazione esterni per lo scambio di informazioni con la Centrale dei rischi, la responsabilità circa le informazioni fornite, l'osservanza degli adempimenti e dei termini previsti per la loro trasmissione e, in generale, il corretto svolgimento del servizio rimane a carico degli stessi.

Ogni intermediario partecipante è tenuto a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere l'ultimo giorno del mese.

Le segnalazioni devono pervenire alla Centrale dei rischi entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento e vanno inviate anche se gli importi non hanno subito variazioni rispetto alla precedente rilevazione.

L'esigenza di completezza della rilevazione motiva l'impossibilità di concedere proroghe ai termini previsti.

Eventuali difficoltà, determinate dal verificarsi di circostanze eccezionali, andranno tempestivamente rappresentate a Banca d'Italia. Qualora le segnalazioni non pervengano in tempo utile per la rilevazione mensile, ai fini dell'aggiornamento degli archivi della Centrale dei rischi e dei flussi informativi destinati agli intermediari, vengono utilizzati dati del mese precedente (c.d. trascinamento dei dati) Gli intermediari sono comunque tenuti a trasmettere le suddette segnalazioni con la massima tempestività.

Tutte le altre informazioni funzionali alla rilevazione dei rischi vengono acquisite ed elaborate dalla Centrale dei rischi in modo puntuale e continuo per mantenere gli archivi sempre aggiornati. Pertanto, esse devono essere trasmesse con tempestività non appena si rendano disponibili presso l'intermediario.

La Centrale dei rischi rileva informazioni qualitative sulla situazione debitoria della clientela nel momento in cui si verifica un cambiamento di status; in particolare rileva il passaggio dei crediti a sofferenza e la loro ristrutturazione.

Gli intermediari sono tenuti a segnalare tali informazioni entro i tre giorni lavorativi successivi a quelli in cui i competenti organi aziendali abbiano accertato lo stato di sofferenza del cliente o approvato la ristrutturazione del credito.

Al fine di consentire agli intermediari una più completa valutazione del merito di credito della clientela, vengono rilevate anche le forme di coobbligazione, vale a dire le relazioni di tipo giuridico fra più soggetti solidalmente responsabili nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli intermediari.

Le coobbligazioni oggetto di rilevazione sono: le cointestazioni, le società di fatto, le società semplici, le società in nome collettivo e, limitatamente ai soci accomandatari, le società in accomandita semplice e e per azioni.

Tale rilevazione consente di collegare le posizioni di rischio che fanno capo a ciascuna coobbligazione a quelle di esclusiva pertinenza dei soggetti che ne fanno parte. Le informazioni concernenti le coobbligazioni vengono fornite agli intermediari partecipanti nel flusso di ritorno personalizzato e nella risposta a richieste di informazioni. Sono oggetto di rilevazione in forma di contestazione le posizioni di rischio facenti capo ai soci illimitatamente responsabili di società cancellate dal Registro delle Imprese verso cui l'intermediario vanta ragioni di credito.

La Centrale dei rischi, effettuata la rilevazione mensile, fornisce agli intermediari partecipanti un flusso di ritorno personalizzato che riporta i dati anagrafici e la posizione globale di rischio verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato e dei soggetti ad esso legati in una delle forme di coobbligazione previste.

Gli intermediari hanno facoltà di chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. Considerato il carattere riservato dei dati censiti dalla Centrale dei rischi, le informazioni possono essere richieste solo nei casi in cui concorrano a fornire

elementi utili ai fini della valutazione del merito di credito della clientela effettiva o potenziale.

In particolare, le richieste di informazioni possono riguardare:

- soggetti non ancora affidati, per i quali sia stato concretamente avviato un processo istruttorio propedeutico all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia o comunque comportante l'assunzione di un rischio di credito;

- soggetti già affidati, ma non segnalibri perché il rapporto di credito intrattenuto con l'intermediario è di importo inferiore ai vigenti limiti di censimento ovvero per altri motivi (ad es. rapporto di credito intercorrente tra un soggetto non residente e una filiale estera dell'intermediario).

E' altresì consentito l'accesso ad informazioni relative a nominativi che presentino un collegamento di tipo giuridico (ad es. coobbligati, censiti collegati, coniugi in regime di comunione dei beni, appartenenza dei soggetti a gruppi di imprese, etc.) con i soggetti sopra indicati, purché l'informazione che si intende richiedere risulti oggettivamente strumentale rispetto a una compiuta valutazione di questi ultimi. Gli intermediari, alla cui responsabilità è rimessa la valutazione dell'esistenza dei presupposti per l'accesso all'informazione, nell'inoltare le richieste devono indicarne il motivo e sono tenuti a conservare copia della documentazione attestante la legittimità delle richieste avanzate. Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere la produzione di copia di tale documentazione.

Lo scambio delle informazioni tra la Centrale dei rischi e gli intermediari partecipanti ha luogo mediante la rete nazionale interbancaria (RNI).

La Centrale dei rischi censisce informazioni di carattere individuale concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela.

In particolare, sono oggetto di segnalazione i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito.

L'intermediario deve intestare le posizioni di rischio a nome del cliente verso cui risulta esposto alla data di riferimento della segnalazione. Per ogni cliente deve essere effettuata una sola segnalazione nella quale devono confluire tutte le posizioni di rischio in essere.

Intestatari delle segnalazioni possono essere:

- le persone fisiche
- le persone giuridiche
- gli organismi che, pur sprovvisti di personalità giuridica, dispongono di autonomia decisionale e contabile. Rientrano in questa fattispecie le società di persone, le società di fatto, le associazioni non riconosciute e, distintamente, le sezioni periferiche di queste ultime;
- le cointestazioni, considerate come l'insieme di più soggetti contestatari di uno o più fidi; le posizioni di rischio facenti capo alle cointestazioni sono distinte rispetto a quelle dei soggetti che ne fanno parte;
- i fondi comuni di investimento;

Le posizioni individuali di rischio sono comunicate alla Centrale dei rischi sulla base di un modello di rilevazione articolato in cinque sezioni: crediti per cassa, crediti di firma, garanzie ricevute, derivati finanziari, sezione informativa. Nell'ambito delle rispettive sezioni, i crediti per cassa e di firma devono essere ricondotti alle pertinenti categorie di censimento. In particolare, i crediti per cassa sono suddivisi in cinque categorie di censimento:

- 1) rischi autoliquidanti;
- 2) rischi a scadenza;
- 3) rischi a revoca;
- 4) finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari;

5 sofferenze

I crediti di firma sono, a loro volta, ripartiti in due categorie di censimento a seconda che siano connessi con operazioni di natura commerciale o finanziaria. La sezione informativa risulta articolata in otto categorie di censimento.

- 1) operazioni effettuate per conto terzi;
- 2) crediti per cassa: operazioni in pool - impresa capofila;
- 3) crediti per cassa: operazioni in pool - altra impresa partecipante;
- 4) crediti per cassa: operazioni in pool - totale;
- 5) crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti;
- 6) rischi autoliquidanti - crediti scaduti;
- 7) sofferenze - crediti passati a perdita;
- 8) crediti ceduti a terzi

Le posizioni di rischio sono ulteriormente classificate in funzione di una serie di qualificatori (le cc.dd. variabili di classificazione) atti a fornire una descrizione più completa delle caratteristiche e della rischiosità delle operazioni in essere.

Gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) la somma dell'accordato ovvero quella dell'utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma é d'importo pari o superiore ad euro 30.000,00;
- 2) il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore ad euro 30.000,00;
- 3 il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari é pari o superiore ad euro 30.000,00;
- 4) la posizione del cliente é in sofferenza;
- 5) l'importo delle operazioni effettuate per conto terzi é pari o superiore ad euro 30.000,00;
- 6) il valore nominale dei crediti acquisti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di

credito é pari o superiore ad euro 30.000,00;

- 7) sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo;
- 8) il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall'intermediario non segnalante é pari o superiore ad euro 30.000,00;
- 9) sono stati ceduti a terzi dall'intermediario segnalante crediti in sofferenza di qualunque importo.

Ai fini del calcolo dei limiti di censimento, gli intermediari, con riferimento al medesimo cliente, devono cullare i rischi che fanno capo a tutte le filiali della rete nazionale e estera.

Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'impresa. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è condizione di per sé sufficiente per l'apposizione a sofferenza.

Devono essere segnalati nella presente categoria di censimento i crediti ristrutturati vantati nei confronti di clientela a sofferenza.

Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nelle sofferenze le posizioni di rischio destinate a confluire nella categoria di censimento finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari.

La segnalazione in sofferenza di una contestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza. Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.

Tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando:

- 1) viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
- 2) il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;
- 3) il credito viene ceduto a terzi;
- 4) i competenti organi aziendali, con specifica delibera, hanno preso definitivamente atto della irrecoverabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero;
- 5 il credito é interamente prescritto (art. 2934 ss. c.c.);
- 6) il credito è stato oggetto di esdebitazione (art. 142 legge fall.) Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 luglio 2012, n. 663 (Centrale Rischi)

La Centrale dei rischi è un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato a Banca d'Italia.

Partecipano alla Centrale dei rischi:

- 1) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 TUB e le società cessionarie di crediti di

cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Sono esonerati gli intermediari di minore complessità nel rispetto del principio di proporzionalità dell'azione di vigilanza. Banca d'Italia individua con proprio provvedimento i criteri di esonero in base alle caratteristiche operative, dimensionali e organizzative;

2) le altre categorie di soggetti che Banca d'Italia può individuare in relazione ai poteri ad essa attribuiti dalla legge di emanare disposizioni nei loro confronti per il contenimento del rischio di credito.

I soggetti che partecipano alla Centrale dei rischi comunicano periodicamente, su richiesta di Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, l'esposizione nei confronti dei propri affidati e dei nominativi collegati. A ogni soggetto partecipante, Banca d'Italia fornisce periodicamente la posizione globale di rischio di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati.

I soggetti partecipanti possono chiedere a Banca d'Italia la posizione globale di rischio di nominativi diversi da quelli segnalati, per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

I dati nominativi della Centrale dei rischi hanno carattere riservato. I soggetti partecipanti possono utilizzarli solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

Banca d'Italia e i soggetti partecipanti possono comunicare a terzi i dati della Centrale dei rischi a questi ultimi riferiti.

Nel caso di gruppi bancari di cui all'art. 60 TUB, alla capogruppo e alle banche e società finanziarie estere del gruppo é consentito conoscere, secondo le modalità stabilite da Banca d'Italia, i dati della Centrale dei rischi di nominativi di loro interesse, solo pe finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. Banca d'Italia può subordinare l'accesso ai dati alla comunicazione delle informazioni sul nominativo per il quale è interrogata la Central dei rischi.

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 7, comma 6 TUB, Banca

d'Italia può portare a conoscenza delle Autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea, le informazioni concernenti le posizioni globali di rischio dei nominativi presenti nella Centrale dei rischi, consentendo che le stesse siano utilizzate dalle banche e dalle società finanziarie di quegli Stati.

La delibera del 29 marzo 1994 rimane in vigore fino alla fine del periodo transitorio previsto dall'art. 10, comma 1, d. lgs. n. 141/2010 per gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 TUB vigenti alla data del 4 settembre 2010.

Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente decreto. Nelle more restano ferme le disposizioni di Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Gli Accordi di Basilea

A partire dagli anni '90 la gestione del credito da parte di numerosi istituti di credito si è rivelata poco prudente e ci si è accorti dei limiti del quadro normativo con riguardo al rischio connesso ai prestiti concessi dalle banche alle prese.

L'accordo iniziale esistente in materia (Accordo Basilea I) risultava incentrato su una visione semplificata dell'attività bancaria e della rischiosità delle aziende.

L'Accordo attualmente in vigore (Basilea II) è un accordo internazionale di vigilanza prudenziale, maturato nell'ambito del Comitato di Basilea, riguardante i requisiti patrimoniali delle banche, in ottemperanza del quale, le banche dei Paesi aderenti devono accantonare quote di capitale proporzionate al rischio assunto, valutato attraverso lo strumento del *rating*. L'accordo è strutturato in tre pilastri:

- 1) Requisiti patrimoniali;
 - 2) Controllo delle Autorità di Vigilanza;
 - 3) Disciplina di Mercato e Trasparenza
- Il testo dell'accordo nella versione definitiva del giugno del 2004, è entrato in vigore nel gennaio 2007, con una proroga di un anno concessa alle banche che hanno adottato il metodo *advanced*.

La principale preoccupazione dei partecipanti al Gruppo Basilea II è la salvaguardia della stabilità del settore bancario, perno attorno al quale ruotano le economie mondiali: l'accordo muove quindi dall'idea che le banche non possono assumere rischi eccessivi e debbano tutelarsi dai rischi (già) assunti.

Lo scopo dell'Accordo di Basilea II è quello di assicurare la stabilità del sistema bancario, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione di informazioni reali, che vanno continuamente aggiornate, vincolate alla effettiva capacità di produrre reddito in una prospettiva di crescita futura.

L'Accordo impone un limite al livello di rischiosità dei prestiti; per contro, al di sotto di una certa soglia di rischio, non pone restrizioni alla quantità di denaro che un istituto di credito può erogare.

A seguito della crisi finanziaria che ha colpito alcuni importanti istituti di credito, una nuova versione dell'accordo è stata emanata con il nome di Basilea III.

In Europa sono, inoltre, rimaste in vigore altre normative che pongono un limite assoluto alla quantità di denaro che una banca può prestare, al di là del profilo di rischio degli investimenti, quali la riserva frazionaria ed il rapporto fra crediti erogati e patrimonio di vigilanza. Ai fini della ponderazione delle attività per il rischio di credito, assume precipua importanza l'attribuzione del *rating* al cliente (sia esso impresa o persona fisica).

Il *rating* è l'insieme di procedure di analisi e di calcolo grazie al quale una banca valuta quanto un cliente sia rischioso e quanto sarà in grado di generare ricchezza, se gli venisse concesso il credito richiesto. Tramite il *rating* si calcola la probabilità di *default* (*probability of default*) associata ad ogni classe di rischio misurata negli anni passati e si raccolgono nuove informazioni sulla capacità del beneficiario di generare reddito futuro.

Il *rating* sottostante all'Accordo di Basilea II è improntato ad una notevole flessibilità, restando per vincolato ad un controllo incrociato di enti interni ed esterni alla banca. Esso, infatti, introduce la

possibilità, per gli istituti di credito, di affiancare ai *rating* emessi dalle agenzie specializzate, *Ecai* (*External Credit Assessment Institution*), *rating* prodotti al proprio interno. Ciò significa che le banche possono dotarsi di strumenti particolareggiati volti alla misurazione del rischio. Oltre alla metodologia *standard*, è previsto il metodo di misurazione *IRB* (*Internal Rating Based Approach*), diviso, a sua volta, nel metodo di base e nel metodo avanzato. Tale approccio consente di acquisire maggiori informazioni e permette di fare valutazioni più realistiche.

Le modifiche dell'approccio di *rating* comportano costi aggiuntivi dal punto di vista operativo; tuttavia, garantiscono maggiori informazioni, più realistiche e precise, e maggiormente ancorate ai cambiamenti della realtà. È più facile calcolare la vera percentuale del rischio, evitando, da un lato, che la banca assuma rischi inutili ed individuando esattamente, dall'altro, la quota di accantonamento che occorre prevedere con l'effetto di una mitigazione del rischio.

In ordine alle metodologie di ponderazione del rischio di credito, Basilea II prevede tre approcci diversi:

1) la Metodologia *Standard* (*Standardized Approach*) che analizza variabili qualitative e quantitative di tipo statico, come la categoria economica-giuridica dell'impresa da finanziare o la dimensione aziendale;

2) la Metodologia *IRB Foundation* (*FIRB*) che crea un rapporto diretto fra banca e cliente, basato su parametri più realistici e flessibili di quelli della modalità *standard*. In sostanza, l'Accordo prevede che le banche possano calcolare, sulla base di strumenti analitici propri, (previamente approvati dagli organi di vigilanza), la *PD* (*probability of default*);

- la Metodologia *IRB Advanced* (*AIRB*) che costituisce l'approccio più avanzato, sofisticato e, di conseguenza, costoso. Calcola, infatti, altri due fattori distinti: *LGD* (*Loss Given Default*) e *Ead* (*Exposure at Default*) e la *Maturity* che

nell'approccio *FIRB* assumono valori determinati dall'Autorità di Vigilanza.

La definizione di *default* deve avere valore comune a livello internazionale, dato che i finanziamenti si muovono, per l'appunto, su scala internazionale. La definizione data è la seguente: si ha *default* del debitore al ricorrere di almeno una tra due condizioni:

- la prima di tipo soggettivo: la banca ritiene improbabile che il debitore adempia in pieno alle sue obbligazioni;

- la seconda di tipo oggettivo: sussiste un ritardo nei pagamenti di almeno 90 giorni (180 giorni per l'Italia fino al 2011). La probabilità di *default* (*PD* o tasso di insolvenza) è la probabilità che la controparte si pensa inadempiente all'obbligazione di restituire il capitale prestato e gli interessi su di esso maturati. La *PD* può essere "fisica" quando viene stata su dati storici, oppure naturale al rischio, quando è estrapolata dalle quotazioni di strumenti finanziari credit sensitive quali *Corporate Bond*, *Credit Default Swap*, *Credit Linked Note* etc. etc. L'Accordo di Basilea II ha, dunque fornito una definizione di *Default* che corrisponde a qualunque ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni. Deve, peraltro, essere precisato che, tra tutti i Paesi che adottano l'Accordo, l'Italia è stato l'unico a costituire un'eccezione, con un ritardo accettato di 180 giorni. Le pressioni per raddoppiare il termine di *default* erano da ricondurre alla configurazione del sistema economico italiano, in cui tipicamente le imprese sono sottocapitalizzate e dipendono fortemente dal credito bancario. L'Accordo di Basilea II accetta tre approcci per la stima della probabilità di *default*:

1) **Judgemental**: si basa sulla valutazione soggettiva, da parte dell'analista che deve concedere il prestito, della situazione dell'impresa: l'attenzione è non tanto sul processo, quando sulle persone e sulla loro conoscenza dei mercati.

È l'approccio utilizzato dall'agenzia *Standard & Poor's*. Nonostante porti a risultati accurati e ricchi di informazioni di tipo *soft*, il metodo tradisce il principio di

omogeneità perché può creare sperequazione nell'assegnazione di *rating* a soggetti che presentano stesse caratteristiche.

2) **Statistical**: si basa su un serie di modelli statistici piuttosto complessi che conducono ad uno scoring, cioè attribuiscono un punteggio ad una serie di indici economici e finanziari, opportunamente ponderati. Sono in crescente utilizzo sia per la diffusione di tecnologie informatiche che ne facilitano l'uso, sia per la semplicità con cui possono applicarsi a situazioni standardizzate come il credito al consumo: non per altro è l'unico metodo accettato per calcolare la PD della clientela retail delle banche. Non è invece accettato per la clientela di tipo *corporate*, *public institutions* e *financial institutions*, a causa delle criticità nell'individuazione delle numerose variabili e nell'attribuzione dei rispettivi pesi

3) **Expert-constrained judgmental**: rappresenta una fusione dei modelli precedenti. Partendo da modelli statistici formali, vengono formulati giudizi che sono poi riveduti e reinterpretati dagli analisti. Questo modello necessita di competenze quantitative e della consapevolezza del percorso mediante il quale è stato formulato il giudizio soggettivo, che sono fondamentali per una valutazione oggettiva.

La valutazione del merito creditizio

La valutazione del merito creditizio tiene conto di tre categorie di informazioni:

1) quantitative

2) qualitative

3) andamentali

Gli aspetti di carattere quantitativo hanno maggiore rilevanza poiché sono oggettivi e verificabili, specialmente per le imprese di media dimensione; quelli qualitativi hanno un peso significativo nella valutazione di imprese molto piccole.

Anche le valutazioni sul settore di operatività del settore dell'impresa devono essere prese in considerazione, poiché è ovvio che un settore in crisi abbia

conseguenze immediate sugli operatori diretti. In particolare, l'Accordo prevede specificamente che le valutazioni degli istituti di credito devono essere fatte in modo tale da tenere in considerazione il ciclo economico in corso e quindi, in una fase di recessione o di crisi del settore, i parametri di giudizio sono più attenuati che in una fase di crescita.

Informazioni quantitative

Le informazioni quantitative hanno una valenza di carattere economico-finanziario desumibile dai bilanci e dagli altri documenti contabili delle imprese. Le informazioni ritrattabili dai bilanci hanno un peso determinante nella valutazione dell'impresa.

Si tratta di informazioni di tipo oggettivo, che non dipendono dall'opinione dell'analista della banca e in genere si riconducono alla documentazione contabile, sia consuntiva che prospettica, per determinare la redditività e la struttura finanziaria del debitore; ai dati andamentali del rapporto con la banca e con l'intero settore bancario, tra l'altro desumibili dalla Centrale dei Rischi.

Le informazioni ritraibili dai dati di bilancio, di norma sempre raccolte in una pratica di affidamento, vengono sottoposte ad un'analisi completa e sistematica.

I bilanci d'esercizio dell'impresa consentono di analizzare la gestione economico-finanziaria e quindi ad esempio:

- il grado di indebitamento, ossia il rapporto nella gestione d'impresa tra l'utilizzo di capitale proprio e quello proveniente da fonti di finanziamento esterne (ad un basso grado di indebitamento dell'impresa corrisponde una migliore valutazione dell'impresa da parte della banca)
- il livello di liquidità, ossia la capacità di un'impresa di finanziarsi tramite flussi di cassa generati dalla sua gestione (la banca valuta migliore un'impresa che riesce a finanziarsi maggiormente con flussi di cassa generati dalla sua

gestione) Viene altresì valutata la capacità dell'impresa di remunerare i finanziatori esterni attraverso il risultato della propria gestione;

- la redditività, apprezzata dal proprietario e dai soci che hanno investito nell'impresa il proprio denaro o i propri beni.

Dal bilancio si possono ricavare indicatori utili per comprendere l'attività dell'impresa che richiede il finanziamento e i risultati dalla stessa conseguiti, nonché per operare confronti nel tempo e con altre realtà simili.

Un segnale per la comprensione della capacità dell'impresa di operare e delle sue prospettive è l'andamento del fatturato che deve essere valutato confrontando gli andamenti storici e quelli prospettici.

Altri principali indici di riferimento sono:

- Margine Operativo Lordo - Fatturato al netto dei Costi operativi
- Quoziente di indebitamento - Debiti su mezzi propri
- Tasso di copertura degli oneri finanziari
 - Reddito generato dall'attività d'impresa ordinaria su Oneri finanziari
- Risultato operativo su fatturato;
- Fatturato su Capitale investito;
- Quoziente di struttura - Mezzi propri + Passività consolidate su

Immobilizzazioni nette

- Risultato netto su Mezzi propri

Al fine di fornire una rappresentazione significativa della situazione finanziaria di un'impresa, viene inoltre presa in considerazione la posizione finanziaria netta (PFN) espressiva della differenza tra i debiti finanziari e le attività liquide.

Tale indicatore misura, pertanto, l'entità dei debiti finanziari non coperti dalla liquidità aziendale oppure quanto quest'ultima eccede le obbligazioni finanziarie contratte dall'impresa.

Caratteristica essenziale della posizione finanziaria netta è quella di sintetizzare in un unico valore l'insieme di tutte le poste patrimoniali dell'impresa che sono riconducibili direttamente alla gestione

finanziaria. Tale misura può risultare sia positiva sia negativa.

L'attenta valutazione di tale misura, anche e soprattutto attraverso un'analisi temporale della stessa, consente di monitorare nel tempo l'evoluzione dell'indebitamento dell'impresa.

Informazioni qualitative

Le informazioni qualitative si fondano su elementi che richiedono una valutazione da parte dell'analista della banca e comportano un dialogo più diretto e approfondito con il *management* e riguardano sia le aree aziendali le cui caratteristiche possono modificare il profilo di solvibilità dell'impresa sia l'andamento del settore di appartenenza dell'impresa che richiede il finanziamento ed il suo ambiente competitivo.

Le informazioni di carattere qualitativo si riconducono ad un ampio spettro di informazioni relative ad esempio

- all'assetto giuridico e societario dell'impresa, se si tratta di un'impresa che fa parte di un gruppo, di una ditta individuale, di una società di persone, di capitali o di una cooperativa;
- al suo sistema di *governance*, ossia la presenza o meno di un amministratore unico, di un consiglio di amministrazione, di un collegio sindacale, etc. etc.;
- alla presenza di competenze finanziarie sviluppate dal *management*;
- alla presenza di sistemi di controllo interni (sia sul piano operativo che finanziario)
- al ruolo dell'impresa all'interno dell'eventuale gruppo di appartenenza;
- alla qualità del *management*, ossia all'esperienza del *management* nel settore di appartenenza, alle caratteristiche del processo produttivo (ad esempio la presenza di una certificazione di qualità) all'adozione di specifiche procedure gestionali;
- alla presenza di piani industriali di sviluppo e di strategie commerciali;
- ai fattori di rischio (fiscale, sindacale, ambientale, assicurativo);

- ad altri aspetti relativi alla vita dell'impresa, tenendo conto nella valutazione delle diverse fasi del suo ciclo economico (avvio, sviluppo, piena attività, maturità, declino)

La raccolta di questo tipo di informazioni avviene generalmente attraverso incontri diretti tra la banca ed il *management* dell'impresa. La valutazione delle microimprese, che operano con diversa struttura giuridica e in diversi settori (ad es. agricoltura, artigianato, servizi, cooperazione etc.) in un regime di contabilità semplificata e per le quali non sono disponibili tutte le informazioni relative al bilancio, è fondata prevalentemente sulle informazioni di natura qualitativa

Gli Aspetti andamentali

Per aspetti andamentali si intendono i rapporti che il cliente ha avuto in precedenza con le banche. In questo caso, la valutazione si fonda su due fonti di informazione

- 1) dati desumibili dalla Centrale dei Rischi;
- 2) rapporti precedenti con le banche di riferimento



*Avv. Francesco STRIGARI
Delegato Roma*

CREDITI DETERIORATI (NPL) E ONERE PROBATORIO

Per offrire una completa ricostruzione sul tema della cessione in “blocco” dei crediti è necessario un congruo inquadramento normativo.

La fattispecie in esame rinvia il suo fondamento normativo **nell' art 58 del d.lgs n. 385/1993** che, chiudendo il capo I del Titolo III del T.U.B. contiene una dettagliata disciplina della cessione di aziende, di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili “in blocco” a banche, soggetti vigilati e intermediari finanziari di cui all' art 106 T.U.B. L'evoluzione della disciplina della cessione dei rapporti giuridici “aggregati” ha determinato tre interventi correttivi di particolare rilievo della norma in commento: **il d.lgs n. 342/1999** ha disposto la modifica della rubrica, del comma 3 e l'introduzione del comma 7, estendendo l'ambito di applicazione soggettiva e **il d.lgs n. 37/2004** attraverso la modifica del comma 2, ha previsto l'iscrizione nel registro delle imprese quale ulteriore adempimento pubblicitario a carico del cessionario, mentre **il d. lgs n. 141/2010** ha modificato il comma 7 dell'art. 58. La *ratio* della norma è individuata dalla dottrina, nella duplice finalità di evitare che la cessione di rapporti giuridici possa determinare sbilanci patrimoniali o riassetti tecnico-organizzativi non compatibili con una sana e prudente gestione e di favorire i c.d. trasferimenti aggregati di rapporti giuridici in cui i cessionari siano soggetti vigilati Dal tenore letterale dell'**art 58 TUB** risulta chiaramente che l'ambito soggettivo di applicazione della norma dipende unicamente dalla qualifica del cessionario ,con conseguente irrilevanza della qualità soggettiva del cedente . Cosa accade in un giudizio promosso dal cessionario quando viene contestata la sua legittimazione sostanziale .?

Si evidenzia che in un giudizio la titolarità del diritto azionato costituisce un elemento costitutivo della domanda, e la parte che

promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'[art. 2697 c.c.](#), deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.

Dall'applicazione di tale principio ne discende che *“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all' **art 58 del d.lgs n. 385/1993**, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale nonché l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”*.¹

Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.

Al riguardo, occorre considerare che la prova della titolarità del diritto azionato dal cessionario non è una questione puramente formale se si considera l'interesse del debitore a compiere un efficace pagamento liberatorio e, quindi, della sua facoltà ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca formale della cessione².

La dimostrazione circa l'effettività della cessione del credito è necessaria non solo per la verifica della reale e attuale titolarità del credito, ma anche per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico debitore³.

Il contratto di cessione è di fondamentale importanza in quanto consente di individuare le posizioni creditorie oggetto di trasferimento, non potendo le parti limitarsi a stabilire la cessione di “beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”⁴. Quanto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il documento prodotto dall'opposta è privo di quegli elementi che consentono di verificare con certezza che la

cessione comprende nello specifico il credito per il quale si sta procedendo ad esecuzione forzata. Ed invero, le Istruzioni della Banca d'Italia, impongono alla Banca cessionaria di rendere nota l'operazione mediante pubblicazione nella G.U. (e iscrizione nel registro delle imprese) degli “elementi distintivi che consentano l'individuazione dell'oggetto della cessione”, vale a dire l'indice di aggregazione, la data di relativa efficacia, l'indicazione analitica dei rapporti ceduti, le modalità (luogo e orari) attraverso cui ogni interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione. Le Istruzioni richiedono, altresì, che dell'operazione venga data notizia diretta all'interessato nella prima comunicazione utile successiva al trasferimento (es. mediante indicazione nell'estratto conto o nella rata del mutuo oggetto di cessione, attraverso lettere commerciali o comunicazione e-mail, ecc.). Tale obbligo discende dal dovere di correttezza dei rapporti obbligatori ([art. 1175 c.c.](#)) e buona fede nell'esecuzione dei contratti ([art. 1375 c.c.](#)).

Fondamentale sul tema è anche la pronuncia di legittimità **n. 10200/2021**. Nel caso in esame, il Tribunale, in un'opposizione a precetto, accoglieva le censure dell'opponente rilevando la mancata dimostrazione dell'invio della comunicazione scritta al debitore ceduto, indicata per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione in blocco nella pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale. La Corte d'Appello aveva confermato la decisione del Giudice di prime cure. Secondo la Corte di Legittimità, il Giudice è chiamato a valutare se siano provati la cessione, il relativo perfezionamento e l'intervenuta utile notizia del medesimo negozio al debitore ceduto.

In ogni caso la produzione della sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non è

¹ Cass. n. 5857/2022 [Cass. n. 24798/2020](#)

² [Cass. n. 28093/2021](#); [Cass. n. 18016/2018](#); [Cass. n. 13253/2006](#)

³ Trib. Prato, 2 febbraio 2022, n. 70

⁴ [Cass. n. 2780/2019](#)

dunque idonea a provare la titolarità del credito. E' necessaria la produzione del contratto di cessione.

Con la recentissima **sentenza n. 22754 del 20 Luglio 2022 la Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. VI**, ha escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'[art. 58, comma 2, TUB](#) sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, infatti, se non individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima, e in caso di contestazione, quindi, spetta al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché **in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione**⁵.

La Suprema Corte di Cassazione con **Sent. n. 5617/2020** ha evidenziato che "...la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" ([art. 58, comma 1 TUB](#)). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua "minima" struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere".

Il **Giudice di Legittimità** con la pronuncia n. [22151/2019](#), ha condiviso la decisione del Giudice di secondo grado che,

dopo avere correttamente evidenziato che **non era stato prodotto il contratto di cessione e che sul cessionario incombeva l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa contro il debitore ceduto** (cioè di essere divenuto creditore per essergli stato trasferito il credito), accertava che siffatto onere non era stato soddisfatto, atteso che l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale non recava l'indicazione del credito in questione ma solo "tipologie di crediti", e che le caratteristiche dei crediti ceduti nell'avviso di pubblicazione non erano sufficientemente precise e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito in questione era stato oggetto della cessione⁶. In senso analogo, nella giurisprudenza di merito, vanno segnalate: la sentenza del **Tribunale di Salerno n. 729/2022** che, ai fini della prova della legittimazione sostanziale del creditore cessionario, ha ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di cessione sia per la genericità delle formule ivi utilizzate che per l'ampiezza dell'arco temporale entro il quale erano collocati i rapporti oggetto di cessione, richiedendo il deposito del contratto di cessione; la pronuncia del **Tribunale di Teramo n. 162/2022** che ha ribadito che la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale "non dà alcuna indicazione specifica dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di attestare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere"; la sentenza del **Tribunale di Parma n. 278/2022** che ha rilevato come la produzione in giudizio del contratto di cessione sia necessaria per dimostrare l'inclusione del credito dedotto in lite tra quelli ceduti in blocco; la decisione del **Tribunale di Salerno n. 765/2022** che ha rilevato che il cessionario è tenuto a documentare che il credito azionato in

⁵ Cass. Sent. n. [22151/2019](#), [22268/2018](#), [4116/2016](#),

⁶ v. anche Cass. n. 24798/2020; [Cass. n. 4453/2018](#), Cass. n. 4116/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017.

giudizio è compreso tra quelli oggetto della cessione in “blocco” mediante la produzione in giudizio del contratto, non essendo a tal fine sufficiente l'avviso pubblicato in Gazzetta; la pronuncia del **Tribunale di Roma n. 2728/2022** che ha sottolineato come la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ove non vi sia una espressa indicazione dei crediti ceduti attraverso un codice identificativo dei debitori ceduti (NDG), non sia in grado di dimostrare la legittimazione sostanziale del cessionario”.

L'assenza di legittimazione ad agire nonché l'assenza della titolarità ad agire sono rilevabili d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.



*Avv. Elena MANCUSO
Responsabile ADUSBEF APS
Calabria
Componente del Direttivo*

ATTIVITA' **ADUSBEF APS NAZIONALE** **nel dicembre 2022**

05 dicembre 2022

Commissione B del CNCU



5/12 dicembre 2022

Webinar:

Incontri in materia di protezione dei dati personali per le associazioni dei consumatori (MIMIT)



*Per ADUSBEF APS
il Presidente Avv. Antonio Tanza*

15-16 dicembre 2022

**Fiuggi 15-16 dicembre 2022:
XX Sessione Programmatica CNCU**



Gruppo “Giustizia”



C. Rienzi – E. Lannutti – A. Tanza



**TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO
NELLA CONTRATTAZIONE**

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) - ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: *in termini culturali e di bagaglio tecnico, ADUSBEF APS APS Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia*

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: *le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'ADUSBEF APS informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.*

STRUTTURA. SEDI: *Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 ADUSBEF APS APS Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.*

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.ADUSBEF APS.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali ADUSBEF APS.

*SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI.....
..... ISCRIVITI ALL'ADUSBEF APS*

- o **Socio ordinario + Rivista 12 numeri (validità biennale + abb. 12 num rivista R&F): - €. 25,00**
(1,00 euro per anno quota associativa – 23,00 euro per 12 numeri rivista R&F)
- o **Socio ordinario + Rivista 6 numeri (validità annuale + abb. 6 num. rivista R&F): - €. 12,50**
(1,00 euro per anno quota associativa – 11,50 euro per 6 numeri rivista R&F)
- o **Socio ordinario (validità biennale): - €.2,00 (1,00 euro per anno)**
- o **Socio ordinario (validità annuale): - €. 1,0**
- o **Socio ordinario sostenitore: - €. 100,00**
- **VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE POSTE ITALIANE**
IBAN: IT74S0760103200000070043005 INTESTATO ADUSBEF APS;
- **OPPURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**
IBAN: IT35Q0103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF APS;
- **OPPURE ISCRIVITI ONLINE:** https://web.ADUSBEF APS.it/iscrizione_socio.asp
- **OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF APS (** <https://www.ADUSBEF APS.it/sedi> **);**
CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

Finanziamenti pubblici ricevuti da ADUSBEF APS nel 2022 ed anni precedenti: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTO ASSOC. CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; MISE – Ministero dello Sviluppo Economico; Regione Lazio; Regione Calabria; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

*“Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **ADUSBEF APS**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.”*
